



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 158

Oggetto: ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DEL DIPENDENTE M.S.

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di ottobre , nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fausto PAVIA

ADOTTA

il provvedimento che segue:

Richiamata la proposta di deliberazione n. 3166 / 2026 che si riporta qui di seguito:

"Premesso che:

- con nota prot. n. 10242 del 28.03.2025 il dirigente provinciale A.M. ha comunicato che il dipendente M.S. in data 26.03.2025 lo informava di aver ricevuto in data 06.03.2025 un invito a dedurre da parte della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei Conti – Istruttoria n. I01242/2022/PRT
- inoltre, che con medesima nota di cui sopra il dirigente provinciale M.A. ha comunicato che il dipendente M.S. intendeva designare per la propria difesa quale legale di fiducia l'Avv. Michela Mandosso con sede in Vercelli, e chiesto, inoltre, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Ente, l'attivazione del Patrocinio legale per l'istruttoria in corso così come previsto dal CCNL;
- tramite nota prot. 12048 del 11.04.2025 preventivo del sopra citato Avv. Michela Mandosso, trasmesso per mezzo del suo assistito;
- con proprio decreto presidenziale n. 70 del 18.04.2025 si accoglieva, la richiesta del dipendente M.S. di cui alla nota prot. n. 10242 del 28.03.2025, relativa al patrocinio legale a spese del datore di lavoro pubblico in ragione dei fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio ed, inoltre, si esprimeva il gradimento per il difensore legale scelto dal dipendente;

Dato atto che a seguito della sentenza di primo grado n. 9/26 della Corte dei Conti - S.G.R. Piemonte del 19.01.2026, la medesima Corte in data 18.03.2026 promuoveva un atto di citazione in appello contro la sentenza di cui sopra;

Vista la nota del medesimo dipendente prot. n. 19989 del 30.06.2026 con la quale si richiedeva la concessione del patrocinio legale per la copertura delle spese legali del giudizio in appello;

Vista la nota prot. n. 20203 del 01.07.2026 con la quale il dipendente M.S. trasmetteva il preventivo ricevuto dall'Avv. Michela Mandosso per l'espletamento dell'incarico professionale relativo al giudizio di appello contro la sentenza n. 9/2026 del 19.01.2026 della Corte dei Conti - S.G.R. Piemonte in materia di responsabilità amministrativa;

Richiamata la disciplina dell'art. art 43 del CCNL Funzioni locali per il personale del comparto del 23.02.2026 che recita: *"1. Gli enti, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia lo comunica lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico*

dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia. 3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e specificamente, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione o di non luogo a procedere, o di archiviazione, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché per remissione di querela, l'ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti consentiti dall'ordinamento. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Gli enti possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità. 4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'ente, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 5. L'amministrazione dovrà esigere dal dipendente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1. [...]”;

Considerato che è diritto dei dipendenti pubblici ad essere tenuti indenni dall'amministrazione di appartenenza dal costo delle spese legali sostenute nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile o penale per fatti commessi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito;

Verificato che:

- le ipotesi di reato sono inerenti a fatti commessi nell'espletamento del servizio ed attività connesse con la funzione rivestita, fatti a conoscenza dell'Amministrazione;
- l'Ente è stato puntualmente e tempestivamente informato dal dirigente interessato sui contenuti dell'istruttoria;
- l'Ente ha ritenuto e ritiene che non sussista conflitto di interessi, in quanto reputa che il dipendente non abbia responsabilità sui fatti rilevati quali ipotesi di danno e che quindi il giudizio dovrebbe concludersi - in base ad una valutazione prognostica - con rigetto dell'azione di responsabilità; in ogni caso la valutazione del conflitto di interessi sarà effettuata in sede dell'eventuale liquidazione delle spese di giudizio e ad esito definitivo del giudizio contabile;
- di riconoscere il sussistere delle seguenti condizioni della carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione, in quanto non ricorrono, allo stato attuale, per quanto di propria conoscenza, le fattispecie come di

seguito indicate:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del Dipendente ad opera dell'Amministrazione;
- costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione nei confronti del Dipendente;
- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente, da parte di altro Amministratore o Dipendente;

Considerato che attualmente la Provincia di Vercelli non ha in corso di validità una polizza assicurativa per la tutela legale dei Dipendenti e degli Amministratori;

Atteso che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con pronuncia n. 20 del 13.01.1994, si è così espresso relativamente al conflitto di interessi: *"Il contrasto di interessi tra impiegato ed amministrazione – contrasto che implicherebbe una causa di esclusione del rimborso spese controverso – non può essere valutato ex ante – cioè con un puro e semplice riferimento alle accuse rubricate – ma deve essere preso in considerazione in concreto ex post cioè tenuto conto dell'esito dell'istruttoria o del conseguente giudizio"*;

Preso, inoltre, atto che, allo stato attuale, non *"si ravvisa contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Amministrazione"*

Dato atto che la Provincia si riserva - in ogni caso - di ripetere le spese legali in oggetto, nei confronti del dirigente qualora sopravvenga una condanna esecutiva a norma delle disposizioni di legge vigenti nonché quelle sopra richiamate e contenute nel CCNL;

Dato inoltre atto che in occasione della precedente richiesta di patrocinio legale per il giudizio di primo grado, l'allora Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, Avv. Antonio Rosci, dichiarava di non poter assumere in proprio l'incarico difensivo ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, attestando la sua completa mancanza di esperienza nelle materie concernenti l'istruttoria in essere;

Constatato che a seguito del pensionamento del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, Avv. Antonio Rosci, all'interno dell'Ente non vi sono figure titolate e con l'esperienza necessaria nelle materie del contendere e pertanto si rende opportuno e necessario rivolgersi ad un professionista del libero foro;

Vista :

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare quanto disposto dall'art.55, sexies titolato "Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare";
- gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E C R E T A

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di accogliere, per le motivazioni in premessa, la richiesta del dipendente M.S. di cui alla nota prot. n. 19989 del 30.06.2026, relativa al patrocinio legale a spese del datore di lavoro pubblico in ragione dei fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;
3. di esprimere il gradimento per l'avv. Michela Mandosso con sede in Vercelli;
4. di procedere, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, al rimborso delle spese legali e di consulenza sostenute dal dipendente e debitamente rendicontate attraverso quietanze di pagamento;
5. di demandare al Responsabile Ufficio Legale tutti gli adempimenti conseguenti;
6. di riservarsi di ripetere le spese legali in oggetto, nei confronti del lavoratore qualora sopravvenga una condanna esecutiva a norma delle disposizioni di legge sopra richiamate e contenute nel CCNL;"

Redattore: TRECATE UMBERTO

A questo punto

IL PRESIDENTE

Udita la proposta di provvedimento sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Visti:

- la proposta di decreto n. 3166/2026 avente per oggetto: "ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DEL DIPENDENTE M.S.";
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 287/2000;

DECRETA

di approvare la suestesa proposta di decreto avente per oggetto: "ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DEL DIPENDENTE M.S."

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO - VIGILANZA
SERVIZIO ACQUISIZIONE - SVILUPPO - GESTIONE AMMINISTRATIVA E
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)